




ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



CCCR
CAMERA CIVILE RIMINI

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI RIMINI
TRIBUNALE DI RIMINI**

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE UDIENZE CIVILI

5 maggio 2016

Il presente protocollo ha lo scopo di individuare prassi virtuose e modelli di efficienza, ritenuti utili per migliorare la qualità dello svolgimento delle udienze civili e favorire quindi la collaborazione tra avvocati, magistrati e personale di cancelleria, nell'ottica del principio costituzionale del giusto processo.

Il domiciliatario avrà cura di trasmettere il presente Protocollo al difensore non appartenente al foro di Rimini.

FASE INTRODUTTIVA

Art. 1 Atti e fascicolo di parte

Nel caso in cui, negli atti introduttivi del processo, siano state formulate istanze che debbano essere esaminate anteriormente alla udienza ex art. 183 c.p.c. (p. es. domande cautelari o anticipatorie o di chiamata in causa del terzo), il difensore avrà cura di farne indicazione nell'intestazione dell'atto, onde consentire alla Cancelleria di segnalarlo tempestivamente al Giudice.

Tutti gli atti depositati nel corso del processo (ivi compresi gli atti di citazione dei testimoni) dovranno recare, nell'intestazione, l'indicazione del numero di ruolo generale della causa, adeguatamente evidenziato. In calce agli stessi dovrà essere redatto l'indice dei documenti allegati, specificando quelli che vengano eventualmente depositati in forma analogica o cartacea (in deroga al disposto dell'art. 16 bis, d. l. n. 179/2012). In quest'ultimo caso, il difensore depositerà una copia cartacea del documento per tutti i difensori costituiti in giudizio (ovvero gliela invierà a mezzo e-mail o fax).

I documenti allegati agli atti processuali:

1. devono essere numerati con numerazione progressiva (facendo precedere dallo "0" i numeri da 1 a 9), unica e invariabile per tutto il corso del processo (il documento prodotto con atto successivo seguirà, quindi, nella numerazione, quelli prodotti con gli atti processuali

precedenti);

2. devono recare il numero di riferimento nella denominazione del file;

3. devono recare una denominazione corrispondente a quella utilizzata nell'indice dell'atto di riferimento, idonea ad individuarne il contenuto (ad es.: "01 contratto del 1.1.2016"; "02 fatture accompagnatorie"; "03 d.d.t. del 5.3.2016", ecc.);

E' opportuno che ad ogni documento corrispondano un solo numero ed un solo file. Per evitare di effettuare numerose scansioni singole, è tuttavia possibile creare file con gruppi di documenti omogenei.

L'attore avrà cura di mettere a disposizione del procuratore del convenuto munito di mandato (anche se non costituito) i documenti prodotti in formato cartaceo con l'atto introduttivo del processo.

Ogniquale volta vengano legittimamente prodotti in udienza documenti in formato cartaceo, il giudice ne darà atto nel verbale, apponendo la propria sigla sugli stessi ed assegnando alla parte un termine per la corrispondente produzione in modalità telematica.

Art. 2 Opposizione a Decreto Ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo dovrà chiederne autorizzazione al giudice, il quale potrà autorizzare la chiamata anche prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c..

Il difensore del creditore opposto, nel costituirsi in giudizio, avrà cura di depositare nuovamente i documenti già prodotti nella fase monitoria.

La decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione verrà assunta, normalmente, all'udienza ex art. 183 c.p.c., salvo che l'opponente, in caso di particolare urgenza, richieda - con separata istanza - che venga assunta anticipatamente.

Art. 3 Domanda riconvenzionale trasversale

La domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto (c.d. riconvenzionale trasversale) dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In tal caso, non sarà necessario differire l'udienza ex art. 269, II co., c.p.c., potendo il destinatario della domanda svolgere le proprie difese (e proporre a sua volta, eventualmente, domande riconvenzionali) all'udienza ex art. 183 c.p.c..



Qualora il destinatario della domanda riconvenzionale trasversale rimanga contumace, il giudice, all'udienza ex art. 183 c.p.c., fisserà un termine per la notifica, nei suoi confronti, della comparsa contenente la suddetta domanda, ai sensi dell'art. 292 c.p.c..

Art. 4 Organizzazione delle udienze

Le udienze saranno organizzate per fasce orarie omogenee, suddivise per orari e per tipologia di attività processuali.

Le fasce orarie iniziali saranno tendenzialmente riservate alla prima comparizione delle parti e trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ovvero all'espletamento di incumbenti di breve durata (ad es., udienze di precisazione delle conclusioni).

Le fasce orarie successive saranno tendenzialmente dedicate alla trattazione delle cause che richiedano lo svolgimento di attività di più lunga durata, o di durata non prevedibile (ad es., discussione delle istanze istruttorie, espletamento delle prove orali; trattazione dei procedimenti cautelari o possessori, discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ecc.). Per detti incumbenti, o comunque quando la complessità o la presumibile durata della trattazione lo consigli, sarà altresì possibile individuare apposite udienze ad hoc.


Nella fissazione della data e dell'ora dell'udienza il Giudice terrà conto, per quanto possibile, degli impegni professionali precedentemente assunti dai difensori.

Il difensore che, a causa di concomitanti impegni professionali, venga a trovarsi nella condizione di non poter rispettare l'orario dell'udienza, dovrà premurarsi di contattare tempestivamente il Giudice e il difensore della controparte, onde concordare un differimento dell'orario medesimo o comunque comunicare il proprio possibile ritardo.

Art. 5 Impedimento del Giudice

Nel caso di impedimento a tenere l'udienza, il Giudice provvederà, ove possibile, a farsi sostituire da altro Giudice che sia a conoscenza degli atti di causa (con particolare riguardo alle cause per le quali è prevista l'escussione di testimoni o il giuramento del consulente tecnico d'ufficio). Qualora la sostituzione in tale forme non fosse possibile, o in caso di impedimento eccezionale o imprevedibile, il Giudice provvederà a rinviare l'udienza, disponendo che del rinvio venga data comunicazione nel più breve tempo possibile ai difensori interessati.

Art. 6 Mancata comparizione delle parti





ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



Tribunale di Rimini

CCR
CAMERA CIVILE RIMINI

Nel caso in cui nessuna delle parti sia presente all'orario fissato per l'udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato, oppure al termine dell'udienza.

I Giudici avranno cura di concentrare in un'unica udienza, con cadenza bimestrale, le cause rinviate ex art. 181 o 309 c.p.c.. Gli avvocati avranno cura di avvertire il Giudice, almeno una settimana prima di tale udienza, della sopravvenuta esigenza di trattazione delle cause suddette.

Art. 7 Redazione verbali d'udienza e trattazione

Di regola, verrà consentita la lettura del verbale contestualmente alla sua redazione, mediante l'utilizzo di apposito monitor secondario. Qualora ciò non fosse possibile, il Giudice, ove richiesto, rileggerà ai difensori il verbale per verificarne la correttezza e completezza.

Il Giudice e i difensori avranno cura di presentarsi in udienza con una conoscenza effettiva della causa, in modo che sia assicurata la effettiva trattazione delle questioni sostanziali e processuali rilevanti, privilegiando – ove possibile – la decisione contestuale delle stesse.

I difensori avranno altresì cura di segnalare tempestivamente al Giudice, a mezzo e-mail:

- a) gli accordi transattivi o di mediazione intervenuti tra le parti;
- b) qualsiasi altro motivo ostativo all'effettiva trattazione della causa.

Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice potrà fissare una nuova udienza di trattazione, nel termine più breve possibile, oltre che nei casi previsti dall'art. 183, I e II comma, c.p.c., anche:

- a) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il convenuto opposto si sia costituito oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., e sia necessario decidere sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.;
- b) qualora egli debba pronunciarsi su questioni pregiudiziali di rito e/o preliminari di merito, e ritenga opportuno concedere alle parti un termine per il deposito di note scritte.

Su concorde istanza di tutti i difensori, il Giudice potrà differire la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c..

Art. 8 Udienza di conciliazione e mediazione delegata

Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice valuterà l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., ovvero di disporre la mediazione ex art. 5, II co., d. lgs. n. 28/2010.

Il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio libero delle parti riceveranno adeguata valorizzazione,



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



Tribunale di Rimini

CCR
CAMERA CIVILE RIMINI

nell'ambito del "dialogo processuale" tra il Giudice e i difensori. Il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. potrà essere rinnovato per tutto il corso del processo, e dovrà essere effettivo, non limitandosi il Giudice alla sollecitazione della transazione tra le parti e alla passiva registrazione dell'eventuale fallimento dello stesso.

Il Giudice che intenda formulare una proposta conciliativa, ne indicherà i punti essenziali nel verbale di udienza. Anche in assenza di richiesta delle parti ex art. 185 c.p.c., il Giudice, ove ravvisi spazi per la conciliazione, potrà fissare un'udienza ad hoc per la formulazione della proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

Nell'esercizio dei suoi poteri conciliativi ex artt. 185 e 185 bis c.p.c., il Giudice, ove ritenga opportuno che il tentativo di conciliazione prosegua dinanzi ad un mediatore, potrà invitare le parti a dare corso alla mediazione stragiudiziale.

In linea generale, è auspicabile che l'invio delle parti alla mediazione delegata sia disposto dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice potrà invece disporre la mediazione delegata già nella prima udienza, una volta emesse le statuizioni relative alla provvisoria esecuzione.

L'ordinanza con cui si invitano le parti ad intraprendere una procedura di mediazione dovrà essere motivata con specifico riferimento all'oggetto della causa, ai rapporti intercorrenti tra le parti e ad ogni altra circostanza rilevante, oltre che, se del caso, allo stato dell'istruzione della causa.

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Art. 9 Formulazione istanze istruttorie

Nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., le parti avranno cura di reiterare le istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti processuali, illustrando sinteticamente la rilevanza dei singoli capitoli di prova orale o degli altri mezzi istruttori richiesti solo quando vi siano specifiche ragioni di opportunità. Avranno altresì cura di indicare specificamente i testimoni, con riferimento a ciascun capitolo di prova.

Le parti prenderanno posizione sulle istanze istruttorie della controparte nella terza memoria di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., indicando specificamente le circostanze che non siano oggetto di contestazione.

Art. 10 Ammissione e assunzione delle prove



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



Tribunale di Rimini



CAMERA CIVILE RIMINI

Il Giudice, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, avrà cura di:

- a) calibrare l'eventuale riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti (e fermo il disposto dell'art. 257, II° comma, c.p.c.) in relazione ai singoli capitoli di prova ammessi, sì da garantire alle parti la possibilità di fornire adeguata prova delle circostanze di cui ai capitoli medesimi;
- b) fissare l'udienza di assunzione delle prove ad un orario e con margini temporali tali da consentirne l'adeguato svolgimento, assicurando altresì la riservatezza delle parti e dei testimoni;
- c) esaurire, ove possibile, l'espletamento delle prove orali in un'unica udienza, fissando – previo confronto con i difensori – più udienze in successione, solo in caso di attività istruttoria particolarmente complessa;
- d) programmare anticipatamente le attività processuali, stilandone il calendario ex art. 81-bis disp. att. c.p.c..

Durante l'assunzione delle prove orali, i difensori eviteranno di interrompere le risposte dei testimoni e l'attività di verbalizzazione delle stesse, proponendo le domande di chiarimento o segnalando le eventuali incongruenze nella deposizione o nella verbalizzazione dei singoli capitoli, solo al termine di quest'ultima.

Art. 11 Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

Il difensore, nel richiedere l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, dovrà proporre il quesito da sottoporre al c.t.u..

Nelle materie ricorrenti, è auspicabile che tutti i Giudici del Tribunale adottino quesiti standard, salvi gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Nell'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, ferma restando la possibilità di integrazione e/o modifica degli stessi nel contraddittorio tra le parti;
- specificherà che il consulente tecnico, qualora la consulenza sia svolta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, non potrà acquisire né avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli dei quali il Giudice deleghi l'acquisizione secondo gli artt. 213 c.p.c. e 2711 c.c. (e ferme restando le specifiche disposizioni di legge);
- incaricherà il consulente tecnico di svolgere in ogni caso un tentativo di conciliazione della controversia;
- disciplinerà esplicitamente il sub-procedimento di consulenza tecnica prevedendo che il c.t.u. raccolga le osservazioni delle parti in forma scritta (anche a mezzo posta elettronica o fax),

tenendo conto dei loro rilievi e considerazioni nella stesura della relazione finale.

Nel caso di nomina del consulente tecnico di parte con atto depositato in cancelleria (ai sensi dell'art. 201, I co., c.p.c.), i difensori avranno cura di darne notizia al CTU ed alla controparte, nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.

Art. 12 Rinvio dell'udienza per l'escussione dei testimoni

Il difensore che venga a conoscenza dell'impossibilità per i testimoni o per le parti di comparire all'udienza fissata per l'espletamento della prova testimoniale o dell'interrogatorio formale, avrà cura di comunicarlo al Giudice e alla controparte con adeguato preavviso.

DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 13 Precisazione delle conclusioni

È auspicabile che la precisazione delle conclusioni avvenga mediante il riferimento all'atto processuale che le contiene. Uno specifico "foglio di precisazione delle conclusioni" verrà depositato telematicamente – almeno tre giorni prima dell'udienza all'uopo fissata – soltanto nel caso in cui le conclusioni vengano modificate rispetto a quelle formulate nei precedenti atti.


Art. 14 Provvedimenti di condanna al pagamento di somme e delle spese di lite

Nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, il giudice avrà cura di indicare analiticamente l'importo del capitale e la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria (con indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione di quest'ultima).

Per quanto concerne le spese di lite, i difensori avranno cura di indicare, nella relativa nota, lo scaglione di valore applicabile e gli eventuali fattori di incremento, riportando analiticamente le spese e le anticipazioni. Il Giudice, nel liquidare le spese, avrà cura di distinguere le singole voci.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare l'istanza di liquidazione prevista dal d.p.r. 115/2000 entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Rimini, 16.05.2016

IL PRESIDENTE
Avv. Giovanna Ollà


IL PRESIDENTE
Dott. Rossella Ollà
